



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii
Apostolici, olim Ecclesiæ Venusinæ, ac deinde Æsinatis
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,
apprimè utile ...

In qua præter formulas Declaratoriarum Censurarum, ponuntur aliæ
formulæ, tum Citationum, ac Monitionum pro validitate processuum
requisitarum, tum Decretorum, aliorumve actuum ad opportunitatem, &
ornatum materiæ incidentium; acceditque in calce Appendix miscellanea,
plura, ad Gubernium ...

Monacellus, Franciscus

Venetiis, 1709

Instruzione IV. Per i Vicarii Foranei.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62433](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62433)

ISTRUZIONE IV.

Per i Vicarii Foranei.

1 Per la disciplina del Clero, e de popoli, per la direzione dell'opere, e de luoghi pii, e per conservare, e mantenere il vigore delle leggi Ecclesiastiche, è di grand'importanza, e rilievo l'Officio de Vicarii Foranei, che però siccome questi sono ne' proprii difretti fatti partecipi della giurisdizione del Vescovo, per supplire à ciò, che non puole il Vicario Generale, così devono eleggersi persone, che ne' medesimi luoghi, avanzino nella scienza, e dottrina, nella bontà della vita, e nell'esemplarità, & integrità de costumi, tutti gl'altri Ecclesiastici, non deve però regolarmente l'elezione cadere in persona de Parochi, perche se questi fossero trascurati, e negligenti nell'officio della cura dell'anime, dal quale dipende principalmente il profitto spirituale de sudditi, ò pure viziosi, e scorretti, non havrebbe il Vescovo le notizie veridiche della loro condotta per riformarla, nè essi il monitore per correggersi de loro difetti. Anzi ben spesso si esporrebbero al pericolo di dar sospetto a i parocchiani d'essersi serviti nelle relazioni date al Superiore delle notizie havute nel Tribunale della Confessione, e così rendersi al popolo odiosi, e perciò pare in qualche modo incompatibile l'officio di Paroco, e di Vicario Foraneo, siccome tale vien quello reputato nel Vicario Generale, se pure la penuria d'altri soggetti idonei, ò altro giusto riguardo non persuada, e necessiti il Vescovo a servirsi di loro.

2 I Vicarii dunque Foranei nel luogo della propria Vicaria, devono in primo luogo con carità, e rettitudine amministrare la giustizia nel giudicio delle cause civili, le quali non eccedono la somma prescritta dal Vescovo nella loro deputazione. Nelle cause poi criminali spettanti al foro Ecclesiastico (e massime quelle, che ammettono prevenzione col Tribunale secolare,) è officio loro di prendere con diligenza le denuncie, & informazioni, ed i formare il processo, non per

giudicare, ma per trasmetterlo al Vicario Generale, al quale non devono mancare di dar prima avviso del successo, per ricevere da lui occorrendo la direzione opportuna.

3 Secondo possono, e concorrendo la giusta causa, devono concedere la licenza in scritto, di poter lavorare, e fare opere servili, ne i giorni festivi di precetto.

4 Terzo ad essi spetta, di dar licenza a secolari per cause ragionevoli, di poter parlare alle Grate de parlatorii, alle Monache de Monasterii esistenti nella loro Vicaria colle riserve, e cautele solite, cioè, di parlare coll'assistenza d'una almeno delle Ascoltrici, di non parlare con altre Monache non espresse nella licenza in scritto, che non vadano a parlare in ore incongrue, ò nel tempo de divini officii, ne in giorni di comunione ò di digiuno, senza urgente necessità, che parlino una, e più volte secondo la qualità dell'affare, per breve tempo, e che la persona che chiede la licenza non sia sospetta di corrispondenza non buona, ò pure di mala fama, ò pure Regolare, dovendosi alle prime negare, e quest'ultima rimettere all'Ordinario.

5 Non devono però, ne possono dar licenza per l'ingresso nella clausura di detti Monasterii di Monache, essendo tal potestà riservata al Vescovo, il quale non può delegarla, se non che al Vicario Generale, come s'è detto nel *t. 1. tit. 1. for. 3. n. 10. pag. 14.*

6 Nè meno possono, nè devono dar lettere testimoniali; ò siano commendatizie a i Chierici, ò altri Sacerdoti, che si assentano dalla Diocesi, perche ciò appartiene al Vescovo, ò suo Vicario Generale, a quali i raccomandati sono soggetti, e non al Vicario Foraneo.

7 Nè interporre Decreti per la validità de Contratti de minori, ò di Donne, quando non ne habbiano una special commissione dal Vescovo (il quale non deve concederla se non per i luoghi, ne quali i Vicarii Foranei siano Dottori di legge esercitati, o pure di capacità, e d'esperienza per bene interporli:) Imperoche essendo uno di quegli atti ch'appartengono al Giudice Ordinario del luogo non può esercitarsi da Vicarii Foranei, che

che sono Giudici delegati ad una certa specie di cause, fuori delle quali, non possono ingerirsi, nè la giurisdizione, ch'è ciò fare non hanno, può prorogarsi dalle parti, come osservano il Pico sopra lo Statuto di Roma alla *glos. 21. al nu. 2.* ove ferma con altre autorità, ch'il solo Giudice Ordinario, deve, e può interporre tal sorte di Decreti, e non già il Giudice Delegato, & il Sabellio *in summ. divers. tract. nel §. Judex al num. 14. vers. sicut*, Pignatel. *conf. 148. num. 14. tom. 9.* con altri allegati nel *tom. 1. tit. 1. form. 4. num. 5. pag. 15.* onde per non dare occasione alle parti d'allegare la nullità de Contratti, devono onninamente astenersi da ciò, quando il Vescovo nel Sinodo, o nelle lettere patenti della loro deputatione, non gliene dia la facoltà espressa.

E venendogli concessa, devono esser cauti, e circospetti nell'interposizione, con riconoscer prima la verità della causa espressa nel contratto, e la necessità, & utilità di quello, essendo questa cognizione un' antecedente necessario, che deve precedere il Decreto, non bastando ch'il Notaro asserisca nell' instrumento, che la causa dell'alienazione, o dell' obbligazione sia giusta, ma deve constare per atto separato, come diffusamente prova il Montano *de offic. tutor. & Curat. al cap. 33. dal nu. 1. al nu. 28.* di modo che non facendolo, e scoprendosi il contratto lesivo, e dannoso al Minore, o alla Donna, sono essi, e il loro Heredi tenuti in Sussidio alla refezione de danni, & interessi, come fermano il Pico, & il Sabellio ne i luoghi di sopra citati, il primo al *nu. 44.* & il secondo al *nu. 64.*

Non devono ingerirsi per ragione dell' ufficio, (e quando non siano invitati) a fare le funzioni solenni Ecclesiastiche nelle Chiese Parochiali, o Collegiate, cioè nel voler cantar le messe, o portare nelle processioni il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, o le Reliquie; spettando di farle alli Rettori, e Canonici delle medesime Chiese: nè pretendere in quelle come Vicarii Foranei la precedenza sopra gl'altri Sacerdoti, quando non vi sia à loro favore la consuetudine, come s'è detto al *tit. 2. form. 7. n. 14.* precedono però nelle Congregazio-

ni, che fanno per ordine del Vescovo.

Corre a lor carico la vigilanza, acciò che non s'introducano nel popolo, o introdotti si tolgano gli abusi, gli scandali, e le prave consuetudini. Che non si facciano contratti illeciti, & usurarii. Che si denunciano i bestemmiatori, i sospetti di Fede, a causa del dispreggio, o abuso delle cose Sacre, & altri delitti spettanti al Sant' Ufficio.

D'osservare la vita, e gli andamenti degl'Ecclesiastici, procurando, che questi regolino il modo del lor vivere, secondo la vocazione del proprio stato, che portino assiduamente habito Clericale, e tonsura decente: che s'astengano da giuochi illeciti da Sagri Canonici prohibiti: dal portar armi, da negozii, e traffichi, e dagli esercizi servili, & indecenti al loro grado, e molto più dalle scandalose azzioni, che vivano fra di loro, e con laici con vicendevole amore, e carità, lontani dalle risse: e quando queste inforgano, di disfiarle, e comporle.

Di stare attenti, che li medesimi Ecclesiastici nell'amministrazione, e maneggio delle cose Sacre, e nel culto Divino, osservino religiosità, rispetto, e la riverenza dovuta. Che nelle Chiese Collegiate, recettizie, che sono nelle loro Vicarie, si recitino le hore canoniche, & altri Divini Officii al tempo debito, e coll'esatta osservanza delle rubriche: E che tanto in quelle, quanto in ogn'altra Chiesa, massime Parochiale, si celebrino le messe colla dovuta distribuzione, per soddisfare alla divozione, e commodità del popolo. Che i Cherici ne i giorni festivi di precetto servano alle Chiese, alle quali si troveranno ascritti, e frequentino i Sacramenti (non possono però, se non ubidisco, mutarli) e che tanto questi quanto i Maestri di scuola, insegnino le Domeniche a fanciulli la dottrina Christiana, tenendo di ciò fedele rincontro.

D'invigilare, che li Parochi instruiscano con diligenza i fanciulli, e fanciulle delle loro Parochie ne i rudimenti della Fede, e che ne i giorni festivi di precetto inter missarum solemniam, facciano il catechismo, e le esortazioni agl'adulti, che col debito modo, e rito prescritto ammini-

nistri-

nistrino i Santi Sacramenti, e che non lascino morire gl' infermi senza prima riceverli. Che publichino al popolo gli Editti, & altri ordini secondo, che viene ordinato dal Sinodo, ò dal Vescovo; sopra le quali cose, quando scorgano mancanza, ò difetto, ò pure s' avvedano, che i Parochi s' assentano dalla residenza senza licenza, devono avvisare il Vescovo, ò il Vicario Generale, e succedendo la morte d'alcuno d'essi, è incumbenza del Vicario Foraneo di far subito l'Inventario di tutte le suppelletili Sacre, libri, e scritture spettanti alla Chiesa, e di confrontarlo con gl' antichi, e trovando esser mancante, di procurare la ricupera di ciò, che manca, e di mettere in sicuro le inventariate appresso persona fidata.

14 D' haver cura, e premura del buon governo delle Confraternite, Ospedali, & altri luoghi pii, e che dagl' Amministratori siano osservati gli Statuti, & eseguiti i Decreti Sinodali, e delle visite, ed à quest' effetto, devono ogn' anno rivedere i conti dell' amministrazione, e riconoscere insieme se l' entrate, & elemosine siano impiegate fedelmente secondo la mente de Testatori, e Benefattori; partecipando i difetti, ò eccessi ch' averanno trovato, & ogn' altra cosa, ch' accade al Vescovo, ò al Vicario Generale per ottenere da loro la direzione, e provisione oportuna al riparo de pregiudizii di detti luoghi pii.

15 Di tener l'occhio aperto sopra i beni delle Chiese, e de luoghi pii, accioche non siano alienati, e distratti senza le richieste solennità; e molto più, perche non siano usurpati, nè si taglino Alberi fruttiferi, nè si facciano affitti, ò locazioni oltre tre anni senza beneplacito Apostolico, & in ogni caso di trasgressione, darne ragguaglio al Vicario Generale. Che il denaro contante, & attivo de medesimi luoghi pii da rinvestirsi, non si lasci morto in mano degli Amministratori, ma quando non vi sia il rinvestimento pronto, si depositi appresso persona idonea, e sicura, con farne fare Instrumento publico, e mandarne copia autentica nella Cancellaria Vescovale.

16 Di sopra intendere, che gli Ospedali

tanto de Pellegrini, quanto degl' infermi, che si trovano eretti nelle loro Vicarie siano ben tenuti, e serviti, e che in quelli de Pellegrini vi sia distinzione di luogo per gl' uomini, e per le Donne, e non vi si ammettano persone di mala vita, ò vagabonde: e negl' altri per gl' infermi, che i Parochi siano opportunamente avvisati, accioche possino amministrar loro i Sacramenti.

D' aver pensiero, che i legati pii siano ¹⁷ adempiti, e che i Notari, i quali avranno rogato i Testamenti, ò altri Instrumenti a favore di causa pia, ne trasmettano nel tempo prefisso dalle costituzioni Sinodali, la nota in Cancellaria Vescovale, e che se ne registri la memoria nell' Inventario, o ne libri del luogo pio; a prò del quale sarà stata fatta la disposizione, e che non ardiscano gli Officiali, e Ministri de luoghi pii, di rinunciare, e repudiare legati, o eredità, senza espresa licenza dell' Ordinario.

D' invigilare, che siano puntualmente ¹⁸ sodisfatti gli obblighi, e pesi di messe, e che siano ritenute nella Sacrestia di ciascheduna Chiesa le Tabelle, nelle quali siano descritti, e notati i detti obblighi, e ch' ivi si ritengano i libri, ne quali si noti distintamente la celebrazione delle messe. Che non si accettino pesi perpetui di messe senza licenza in scritto dell' ordinario. Che le messe tanto perpetue, quanto manuali si celebrino ne i giorni, Chiese, & altari destinati da Testatori, e Benefattori: e trovando, intorno a un tale adempimento difetto, trascuraggine, e mancanza, di darne subito avviso al Vescovo, o Vicario Generale.

D' avvertire, che non s' espongono ¹⁹ nelle Chiese, Oratorii, o altri luoghi pubblici alla venerazione de fedeli, Reliquie, o Sagre Imagini de Santi non più esposte, nè il Sacramento dell' Eucharistia senza licenza, & approvazione dell' Ordinario. Che senza la detta licenza non si promulghino Indulgenze, non si rappresentino ne i Teatri Istorie Sacre, nè si permettano le questue dell' elemosine. Che i Questori dell' Elemosine, i quali havranno ottenuta, & esibiranno la licenza sudetta, non publichino Indulgenze, o convertano in altr' uso l' elemosi-

mosine fuori del destinato . Che in occasione di feste, non s'espungano nelle Chiese Imagini profane, procaci, & indecenti, e che le Sacre non restino ne luoghi sordidi, immondi, e non convenevoli scolpite, e dipinte, o altrove trasportate, che non si facciano processioni notturne, e non si vendano senza licenza libri, o altri fogli impressi . Di non dare à Preti Secolari, e Regolari forastieri licenza di celebrare la messa, se prima non havranno presentate le loro lettere testimoniali del Sacerdotio proprii Ordinarii, e Superiori, e quelle siano tali, che non habbiano minima ombra di sospetto d'esser false.

20 Di procurare, che si faccia da chi è tenuto la professione della Fede, e che i Medici osservino la Bolla del S. Pio V. in cui vien loro proibito di poter visitare dopo il terzo giorno gl'infermi, se questi non si faranno confessati.

21 Di stare attenti sopra i portamenti, e dottrina de Predicatori, & al frutto delle loro prediche: e quando scoprissero in essi qualche considerabile eccezione, o notabile mancamento, devono darne speditamente ragguaglio al Vescovo, e se fosse assente, al Vicario Generale: e lo stesso fare in caso, ch'alcun altro Ecclesiastico, anche Regolare esente dalle qualche scandalo, o occasione d'esso.

22 Devono havere a cuore l'osservanza delle feste, e della Quadragesima, e di far eseguire contro i trasgressori le pene prescritte nel Synodo, o Editti del Vescovo: con esser circospetti nel dispensare, nell'una, e nell'altra, e dispensando lo facciano sempre con giusta causa gratis, e senza alcun lucro. Delle pene poi, che si faranno fatte contro i trasgressori, e violatori, benche possino i Vicarii Foranei partecipare della terza parte coll'esecutore, secondo il Decreto della Sac. Congregazione de Vescovi, e Regolari riportato dal Niccolio ne Floscoli alla parola *Vicarius* al num. 83. è però cosa lodevole di non parteciparne, e di applicarle a luoghi, & opere pie, dedotta la parte per l'Esecutore, secondo gli ordini della Curia Vescovale.

23 E di prevedere, che nelle processioni, & altre funzioni pubbliche sagre, & Ec-

clesiastiche, per le differenze, che spesso insorgono di precedenza, non nascano scandali, con riferire al Vescovo, o Vicario Generale preventivamente le pretese, e ragioni delle parti, accioche si possano comporre, e decidere: e quando le differenze nascono nell'atto, o nel tempo imminente alla funzione, e non v'è tempo a poter ragguagliare il Superiore: devono procurare, che si facciano hinc, inde dalle medesime parti le proteste preservative delle ragioni coram testibus, e con provisione estragiudiziale assegnare (senza pregiudizio del jus delle parti) il luogo, in cui doveranno esse incidere, o sedere; o pure ordinare, ch'una delle parti, s'astenga d'intervenire alla funzione, sotto qualche moderata pena.

E se la discrepanza della precedenza nasce trà le Confraternite de laici, sappiano per ben regolarli. Che quando non v'è consuetudine contraria, o il possesso pacifico di precedere; secondo la disposizione della Bolla di Gregorio XIII. *la* 84. la precedenza è dovuta à quella Confraternita, che nel luogo è stata la prima à vestire il sacco: e pertanto le Confraternite del Rosario, del Sacramento, ed altre, che non lo vestono, o sono state posteriori a vestirlo, non hanno jus à pretendere la precedenza, ancorche per origine siano anteriori, come insegnano il Gavanto nel *Manuale Episcop.* nella parola *Confraternitas* al num. 49. e nell'addizione al numer. 1. e 2. il Pasqualigo sopra le controversie del Franco nella *part. 1. al num. 93. 94. e 227.* il Donato *de regul. nel tom. 3. tract. 8. alla quest. 34.* & il Frances *de Eccles. Cathedr. al c. 25. num. 398.*

Secondo, che trà le Confraternite, che sempre hanno vestito il sacco, quando non vi sia consuetudine, e privilegio in contrario, quella, ch'è più antica per erezione deve precedere: e quando dell'erezione non costi, deve precedere la più degna, v. gr. la Confraternità de Dottori, e Nobili, o pure quella, che si trova eretta nella Chiesa Matrice, e più insigne del luogo, come vuole il Frances di sopra citato al num. 380. 382. 385. e 391.

Ter-

- 26 Terzo, che le Confraternite del Sacramento, le quali vestono il sacco, precedono a tutte l'altre nelle processioni tanto pubbliche, quanto private, nelle quali vien portato il Santissimo Sacramento ancorche per erezzione siano posteriori, secondo i Decreti della Sacra Congregazione de Riti da me citati al *tom. 1. pag. 156. num. 3.* Deve però avvertirsi, che questi moderni Decreti da me allegati, i quali concedono simpliciter a queste Confraternite un tal privilegio, ricevono la determinazione, e specificazione dagl'antichi, *l. sed, & posteriores ff. de legib. ne quali si dichiara, che alla Confraternità del Sacramento si dia la detta precedenza, purchè intervenga all'altare processioni, & in quelle ceda il luogo più degno alle antiquiori, e possono vedersi appresso il Barboza nella somma delle decisioni Apostoliche alla colletanea 207. num. 34. e 42. & appresso il Panimolla nella dec. 1. al num. 18.* Sicche quando la Confraternità del Sacramento ricusasse d'intervenire all'altre processioni, e di cedere in quelle il luogo più degno alle Confraternite anziane, non potrebbe, ne dovrebbe godere della qui menzionata precedenza, come si hà dal Decreto riferito dal Rainaldo *al c. 1. suppl. 5. n. 447.*
- 27 Quarto, che il jus della precedenza, non hà luogo, ne deve attendersi nel regresso dalle processioni, come dichiarò la medesima Sac. Congregazione in *Verzellen. li 18. Giugno 1695.*
- 28 Quinto, che quando per l'ambiguità delle ragioni, o per altra giusta causa, e riguardo, la controversia della precedenza non si può concordare, ne decidere, per evitare gli scandali, si deve ordinare alle Confraternite competitrici, che simul non intervengono alle processioni, ma alternativamente, giusta il Decreto della Sac. Congr. de Vescovi, e Regolari, riferito dal Nicolio ne floscoli alla parola *Confraternitas al di n. 23.*
- 29 Sesto, Se la controversia nascesse trà le dette Confraternite, & il Parocho, sopra le funzioni solenni delle benedizioni distribuzione delle Palme, delle candelie in giorno della Purificazione detta la Candelara, e delle ceneri il primo gior-

no di Quaresima: il Vicario Foraneo, deve proibire alli Cappellani, o altri Sacerdori, che pretendessero di farle nelle Chiese, & Oratorii di dette Confraternite, che non s'ingeriscano in quelle, quando non vi fosse la Consuetudine prescritta, perche queste funzioni riguardando la direzione spirituale del popolo, e la Cura dell'Anime, sono proprie delle Chiese Parochiali.

E quando si dicesse, che le dette funzioni, *non sunt de juribus mere Parochialibus*, come dichiarò la S. Congregazione de Riti ne Decreti generali publicati dell'anno 1703. nella risposta al 5. si risponda, che da ciò non si può, ne deve inferire, che si possino esercitare nelle Chiese, & Oratorii delle Confraternite: Poiche anche la benedizione delle Donne post partum, del Fonte Battesimale, la celebrazione della Messa nella feria quinta in Cæna Domini, e dell'altre solenni infra annum, *non sunt de juribus mere Parochialibus*, e nondimeno la stessa S. Congregazione, con detti Decreti dichiarò, che debbano farsi, e cantarsi dal Parocho, come si hà dalle risposte al 6. 8. e 10. Dubbio.

Per non esser dunque le sopra accennate funzioni *de juribus mere Parochialibus* opera che si possano esercitare anche nelle Chiese de Regolari, è nelle Collegiate Secolari, che sono Collegii perpetui reali di persone Ecclesiastiche, e membri della Gerarchia della Chiesa, i quali le esercitano nelle proprie Chiese *jure proprio, & officii*: ma non già nelle Chiese delle Confraternite laicali essendo Collegii personali, e Congregazioni de laici, permesse, perche esercitino nelle Chiese gli atti della Religione, e della pietà, e non le funzioni Ecclesiastiche solenni, non hanno, ne possano avere) come incapaci delle cose spirituali / jus di esercitarle per se stessi, ne di commetterle alli loro Cappellani, i quali essendo semplici Sacerdoti manuali, e mercenarii, non hanno ex officio la potestà d'esercitarle ivi, senza un'espresa delegazione del Vescovo, per non distorre, e divertire in quei giorni il popolo dall'accesso, e frequenza della Parochia, per non pervertire, turbare, confondere, & avvilitare
la

la solennità di dette funzioni, e perciò S. Carlo ne suoi Concilii Provinciali, & i Vescovi in più Sinodi Diecesani, e le Sacre Congregazioni del Concilio, e de Vescovi, e Regolari hanno proibito, e rispettivamente dichiarato, & i Canonisti, & altri Dottori insegnato, che le dette funzioni, non si devono permettere nelle Chiese delle Confraternite de laici, come hò dimostrato nella *par. 2. tit. 13. form. 1. nu. 58. 59. 60. e 61.* e lo avverte il Gavanto nel manuale Episcop. nella parola *Confraternitates al num. 28.* imperocchè come annesse, & accessorie alla messa, & alla benedizione solenne, hanno una certa misura di giurisdizione, e però spettano più all' Officio, che all' onore del Parocho.

32 Et riconoscere se ne luoghi sottoposti alle loro Vicarie, siano stati eseguiti gli ordini, e Decreti delle Visite (de quali devono avere appresso di se la copia), con ragguagliare, quando non siano eseguiti, il Vicario Generale delle cause, che ritardano l'efecuzione, ed esporre il più ch' accade per facilitarla.

33 E finalmente richiesti dal Vescovo, ò dal Vicario Generale d'informazione, devono riferire la verità de fatti con ingenuità, e senza passione, ò alterazione: non dissimulare, scusare, nè coprire i delitti, e non ingrandirli, ò esagerarli per fini, e rispetti humani: suggerire al Superiore tutto ciò, che può conferire alla tranquillità, e pace de sudditi, all' estirpazione del vizio, & al servizio di Dio, con cristiana libertà, e zelo. Poichè se operassero diversamente, graverebbono la propria coscienza di colpa grave, si renderebbono odiosi al popolo, e sospetti, e diffidenti al Superiore, e foggiaerebbero al di lui castigo, quando fossero trovati, e scoperti Ministri appassionati, corrotti, & infedeli.

ISTRUZIONE V.

Per l'adempimento degl' obblighi, e pesi di messe.

Uno degl' obblighi più gravi dell' officio Pastorale del Vescovo, e degl' altri Prelati, e Superiori Ecclesiastici, e d' as-

sicurare l'intera, & esatta soddisfazione de legati pii, e massime de suffraggi dovuti all' Anime de' Fedeli defonti in vigore de loro Testamenti, o d' altri Contratti, e disposizioni: onde conviene che i Prelati nell' adempimento di quest' obbligo impieghino tutta la loro vigilanza, & attenzione, siccome vien loro ingiunta tanto da sagri canoni, quanto dal Concilio di Trento.

Nella prima Visita dunque che devono fare per se stessi nelle Chiese, Oratorii Confraternite, Monasteri, ed altri luoghi pii, devono riconoscere questa sorte di pesi, e la loro origine, cioè, se siano stati ingiunti per Testamento, Codicillo, Donazione, ò pure nella fondazione, o unione de' Beneficii, e Cappellanie, e con far esibire, ò indicare per riconoscerle, le scritture autentiche, per accertarsi del numero delle messe, e della durata del peso.

Quando di qualche legato particolare non si trovasse Testamento, nè altre Scritture, che indichi l' origine del peso: se si troverà notato in Tabella, o pure ne i libri della Chiesa, e si faranno celebrate le messe per dieci anni continui; ordineranno, che si continui la celebrazione, non ostante, che i Ministri del luogo pio pretendessero di non far celebrare: fin tanto che non giustifichino non esser obbligati all' adempimento, e giuridicamente ne siano sgravati, perchè la descrizione del peso fatta in Tabella, o ne i libri della Chiesa, fa presumere l' accettazione, e che per quello sia stata assegnata, e ricevuta la congrua dote, e l' adempimento per il corso del decennio, dà al defonto il jus d' esser mantenuto nel possesso de' suffragii (a)

Che se poi in Tabella, o ne libri si trovasse notato il peso di celebrare tante messe, senza espressione della persona, per cui debbano applicarsi i Sacrificii; nè da altre congetture, o giuridiche presunzioni si possa venire in cognizione di chi habbia ingiunto il peso, all' ora si dovrà ordinare, che si continui la celebrazione delle messe coll' applicazione del Sacrificio libera; perchè in questo secondo caso si presume, che la celebra-

(a) Ricc. par. 3. tit. 13. form. 1. nu. 58. 59. 60. e 61. Jord. eluc. to. 1. lib. 4. tit. 1. n. 430. & 534